

Art. 44

Controllo della fauna selvatica ⁽⁶²⁾.

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'*articolo 18 della L. 157/1992*; il divieto o la riduzione può riguardare tutto il territorio regionale o solo determinate località e/o tutte o solo talune forme di caccia.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA.

3. In caso di inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2, la Giunta regionale può autorizzare, d'intesa con gli AATTCC interessati, piani di abbattimento su parere dell'ISPRA.

4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'*articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7 ⁽⁶³⁾.

5. Nel caso il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità alla normativa nazionale e regionale nonché al regolamento dell'Ente Parco e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo è effettuato dal personale dipendente del Ente Parco o dai soggetti di cui al comma 7 espressamente autorizzati dall'Ente stesso.

6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

a) degli ATC territorialmente interessati;

b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;

c) delle comunità montane territorialmente interessate;

d) dei comuni territorialmente interessati ⁽⁶⁴⁾.

7. L'attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la Regione, previo accertamento, attiva la Polizia provinciale per l'organizzazione delle attività di abbattimento. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;

b) personale di vigilanza dei comuni;

c) guardie venatorie volontarie;

d) guardie ambientali volontarie;

e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione ⁽⁶⁵⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: "Art. 44. Controllo della fauna selvatica. 1. La Giunta regionale, anche fuori dal calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'[art. 18, comma 1 della legge n. 157/1992](#), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattia od altre calamità. 2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. La Provincia può autorizzare piani d'abbattimento d'intesa con gli ATC. Tale controllo, nelle zone vietate alla caccia, è esercitato selettivamente sentito l'OFR. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province e dalle guardie venatorie volontarie. I soggetti attuatori possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti della licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità del regolamento del parco, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo è effettuato dal personale dipendente del Parco o da persone espressamente autorizzati dall'ente stesso,

scelte tra le persone iscritte agli ATC ricadenti nei comprensori interessati e nominativamente segnalati dai comitati di gestione. 4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere della A.S.L. 5. La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1991, su proposta : a) degli ATC territorialmente interessati; b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture Provinciali; c) delle comunità montane territorialmente interessate; d) dei comuni territorialmente interessati. 6. I piani di cui al presente articolo sono attuati: a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province; b) [dai proprietari o conduttori dei fondi interessati purché muniti di licenza di caccia]; c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione; d) dalle guardie venatorie volontarie.". In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 128, commi 1 e 26, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#) e dall'[art. 47, comma 5,](#)

[L.R. 1° ottobre 2007, n. 34](#). La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 29 novembre 2018, n. 217 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2018, n. 48, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del comma 2, limitatamente alle parole "e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione" e della lettera c) del comma 6.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 30 luglio 2021, n. 15](#), a decorrere dal 31 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato con ordinanza prefettizia o sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera e\), della L. 157/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimenti ci si può avvalere della Polizia Provinciale e/o delle Guardie Venatorie Volontarie.»

(3) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 30 luglio 2021, n. 15](#), a decorrere dal 31 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

- a) degli AATTCC territorialmente interessati;
- b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;
- c) delle comunità montane territorialmente interessate;
- d) dei comuni territorialmente interessati.».

(1) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 30 luglio 2021, n. 15, a decorrere dal 31 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7.

L'attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli AATTCC territorialmente interessati. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento la Regione, oltre che del personale della Polizia provinciale, può avvalersi dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

a) personale di vigilanza dei comuni;

b) guardie venatorie volontarie;

c) guardie ambientali volontarie;

d) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, nei limiti territoriali dei fondi di proprietà e di conduzione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio ed opportunamente formati dalla Regione, dagli AATTCC e dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale.».